

Comune di Lode'

PROVINCIA DI NU

DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 26 DEL 26/01/2021 REG.GEN N.21 DEL26/01/2021

OGGETTO:**Impegno di spesa Missioni Ufficio tecnico**

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese di gennaio, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

CONSIDERATO che con l'art. 6, comma 12, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito con legge n. 122 del 30.7.2010 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", è stata introdotta nel nostro ordinamento la seguente disposizione: "a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31.12.2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero (...) per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente (...). A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli artt. 15 della legge 18.12.1973, n. 836 e 8 della legge 26.7.1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165/2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi";

CHE in virtù di detta norma, dal 31.5.2010, data di entrata in vigore del decreto legge 78/2010, non sono più applicabili né l'art. 15 della legge 18.12.1973, n. 836 (recante disposizioni sul trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali), con cui si stabiliva un'indennità chilometrica per il personale che, svolgendo funzioni ispettive, avesse necessità di recarsi in località comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza e comunque non oltre i limiti di quella provinciale, utilizzando il proprio mezzo di trasporto, né l'art. 8 della legge 26.7.1978, n. 417 (recante disposizioni di adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali), che disciplinava l'entità dell'indennità chilometrica (un quinto del prezzo di un litro di benzina super vige nel tempo, nonché rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale);

CHE la disposizione di cui sopra si applica anche agli Enti Locali, sospendendo dal 31.5.2010 l'erogazione di compensi per l'utilizzo di mezzi di trasporto proprio da parte dei dipendenti;

CHE le limitazioni al trattamento di missione introdotte dall'art. 6 della legge n. 133 del 2010 non comportino l'inefficacia dell'art. 45, comma 2 del CCNL del 16 maggio 2001;

CHE a seguito delle nuove norme introdotte si sono succedute una serie di deliberazioni da parte delle varie Sezioni regionali della Corte dei Conti (vedi in particolare: Sez. Lombardia 12.10.2010 n. 949, Sez. Toscana 17.11.2010 n. 170);

CHE le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, facendo seguito alle deliberazioni n. 8 e 9/2011 CONTR, con deliberazione n. 21 del 5 aprile 2011, provvedevano a chiarire definitivamente la posizione interpretativa della Corte in merito alla portata del dettato normativo, stabilendo quanto segue: "...si ritiene possibile il ricorso a regolamentazioni interne volte a disciplinare, per i soli casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l'Amministrazione, forme di ristoro del dipendente dei costi dallo stesso sostenuti che, però, dovranno necessariamente tenere conto delle finalità di contenimento della spesa introdotte con la manovra estiva e degli oneri

che in concreto avrebbe sostenuto l'Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto”;

VISTA la deliberazione n. 21, depositata il 5 aprile 2011, della Corte dei Conti a sezioni riunite in sede di controllo, che dopo avere rilevato, fra l'altro”«Viene, poi, evidenziato l'ulteriore profilo problematico relativo alle eventuali modalità di rimborso al dipendente delle spese sostenute, al cui fine l'Amministrazione, anche in considerazione della circostanza che l'assenza dello stesso 3potrebbe prefigurare un indebito arricchimento, prefigura la possibilità di una regolamentazione interna in base delle indicazioni fornite dal disapplicato art. 8 della legge n. 417 del 1988.»;

Così conclude«.... si ritiene possibile il ricorso a regolamentazioni interne volte a disciplinare, per i soli casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l'Amministrazione, forme di ristoro del dipendente dei costi dallo stesso sostenuti che, però, dovranno necessariamente tenere conto delle finalità di contenimento dalla spesa introdotte con la manovra estiva e degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l'Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto.»;

CONSIDERATO che attualmente il Comune di Lodè:

- a) è collegato ai comuni vicini e al capoluogo provinciale e regionale da mezzi pubblici (esclusivamente ARST), ma con tempi e modalità non sempre conciliabili con l'efficace svolgimento delle funzioni pubbliche degli uffici;
- b) dispone di n. 2 autovetture per il trasporto di persone una della Polizia Locale e una per attività di lavoro non utilizzabile per trasporto persone che non riescono a coprire il fabbisogno di spostamento del personale dipendente;

VISTO lo Statuto dell'Ente approvato con deliberazione consiglio comunale n.8/2000;

VISTO il vigente regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente regolamento di contabilità.

VISTO il Decreto Sindacale n.12/16 e n.51/20 relativo alla nomina del Responsabile della III Ripartizione Servizio Tecnico;

CHE pertanto risulta necessario provvedere ai sotto elencati impegni di spesa come appresso specificato:
capitolo 10160301-1 euro 1538,50 imp 49;

VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale n.79 del 21.12.2010 e n. 2 del 28.1.2011, esecutive, con le quali il Comune di Lodè si è dotato di un nuovo modello organizzativo finalizzato al raggiungimento di migliori standard di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa in adattamento e alla luce dei nuovi principi del D.Lgs n. 150/2009

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 – Regolamento per l'istituzione delle aree di posizioni organizzative;

VISTO il Bilancio 2020 regolarmente approvato dal consiglio comunale e il redigendo Bilancio 2021;

VISTO l'art. 183 del D.lgs 267/00 e succ mod. ed int.

CHE risulta necessario provvedere in merito;

VISTO il D.lgs 165/01 integrato e modificato dalla legge 43 del 2005;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il T.U. 267/00;

DETERMINA

Di provvedere al relativo impegno per rimborso spese di viaggio addetti area tecnica anno 2021 come appresso specificato:

capitolo 10160301-1 euro 1538,50 imp. 49

Di provvedere al relativo pagamento delle missioni che verranno effettuate con successivi atti per il tramite diretto del servizio finanziario settore personale con la modulistica autorizzativa regolarmente utilizzata relativa ai conteggi.

Il Responsabile del Servizio
FARRIS FRANCESCO

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Comune di Lode', li

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Cognome/Nome

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____.

Lode', li _____

Il Segretario Comunale
CHESSA DR.SSA MARIA MADDALENA